

Avv. GIUSEPPE CICERO
Largo Aquileia, 9 95127 CATANIA
Tel. (095) 38 38 97



REG. TO AL N° 12597 14 APR. 2000
ORIGINALE PER LA NOTIFICAZIONE

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*n. 390/2000 Reg. Feat.
n. 1211/99 Reg. Pre.*

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di
Catania - sezione 1^ composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Filippo DELFA - Presidente
- Dr. Vincenzo SALAMONE - Consigliere rel. est.
- Dr. Gabriella GUZZARDI - Consigliere

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n. 1211 del 1999 R. G. proposto dall'Impresa ***** ,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero, nel cui studio è
elettivamente domiciliata in Catania Largo Aquileia, n. 9;

contro

Il Comune di ***** , in persona del Sindaco p. t., non costituito in
giudizio;

e nei confronti

di ***** , titolare dell' omonima impresa individuale, anche
quale capogruppo mandataria del R.T.I. tra la medesima e l' impresa ****
rapp. e dif. dall'avv. Benedetto Calpona ed elett. dom. in Catania via Boito
presso lo studio dell'avv. M. Cataldi;

per l'annullamento

[Handwritten signature]
[Circular postmark: Sett. 1^ Sez. di CATANIA]

015021



del verbale del 2/8 marzo 1999 di aggiudicazione dell' appalto relativo ai "Lavori per la realizzazione di opere di sistemazione connesse ai quartieri edilizia economica e popolare Giancavaliere", bandito in GURS n. 7 del 13.2.1999, limitatamente alle operazioni suppletive dell' 8 marzo 1999 all'esito delle quali è stata riaggiudicata la gara alla controinteressata.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata ed il ricorso incidentale;

Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2000 il

Consigliere Vincenzo Salamone e uditi, altresì per la parte ricorrente l'avv. *B. Calpona*

per l'Avv. Giuseppe Cicero e per la parte controinteressata ricorrente incidentale l'avv.

Benedetto Calpona;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 19 del d.l. n. 67 del 1997 conv. in l. n. 135 del 1997;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO


Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che all'esito di tutte le operazioni concorsuali la ricorrente impresa ***** era stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in questione ed il presidente del seggio, dato atto di ciò, dichiarava la gara conclusa il giorno 4 marzo 1999 alle ore 18.00. Senonchè quattro giorni dopo, l'8 marzo, si presentava

presso l'Ufficio Tecnico del Comune l'impresa controinteressata asserendo di avere espresso il prezzo unitario n. 23 della propria offerta in maniera discordante tra cifre e lettere; che tale errore era sfuggito al controllo effettuato dal seggio di gara; e che quindi andava corretto, conformando l'offerta al valore in lettere, con conseguente modificazione del singolo prodotto e del valore complessivo dell'offerta. La Commissione di gara si riuniva immediatamente lo stesso giorno, rinveniva l'errore denunciato dalla ***** nella propria offerta, ne modificava il valore finale e le aggiudicava l'appalto.

Detta aggiudicazione sarebbe illegittima a tenore per i seguenti motivi di censura:

1 - la ricorrente impresa - quale primigenia aggiudicataria - il soggetto destinato a subire un pregiudizio diretto e concreto dal procedimento messo in moto dalla "autodenuncia" del concorrente R.T.I. ***** , avrebbe dovuto essere messa al corrente dello stesso nelle forme e nei modi di cui agli artt. 8 e ss. L.R. 10/91, e posta così nelle condizioni di parteciparvi apportandovi le proprie valutazioni ed osservazioni.

2 - A gara definitivamente aggiudicata, e formalmente dichiarata conclusa, non era nei poteri della Commissione riaprire il procedimento in assenza di un formale, esplicito e motivato provvedimento in autotutela di annullamento e/o revoca della precedente aggiudicazione. Ne deriverebbe,



pertanto, l' illegittimità della riapertura e del riesame degli atti in assenza dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione alla concorrente ***** .

3 - Sarebbe stato, altresì, violato il principio di buon andamento, certezza e trasparenza delle operazioni concorsuali in quanto dalla data di chiusura delle medesime (4 marzo) fino a quella di illegittima riapertura (8 marzo) nessuna garanzia può riscontrarsi in ordine alla conservazione dell'offerta del R.T.I. ***** .

4 - L'operazione di correzione effettuata dal seggio sul prezzo n. 23 dell'offerta ***** - conducendola così ad un valore complessivo ottimale per l'aggiudicazione - sarebbe illegittima in quanto la disposizione secondo la quale nella discordanza tra cifre lettere vale quella in lettere non sarebbe applicabile allorquando la discordanza medesima scaturisce da errore materiale nella trascrizione dell'importo in lettere.

La parte controinteressata ha chiesto il rigetto del gravame principale ed ha proposto ricorso incidentale al fine di far venir meno l'interesse a ricorrere della ricorrente principale, la quale non potrebbe trarre alcuna utilità dal ricorso principale. Nella ipotesi di accoglimento del ricorso principale, il verbale di aggiudicazione del 4 marzo 1999 in favore dell'impresa ***** , impugnato in via incidentale, sarebbe illegittimo, stante l'originaria omessa rettificazione del prodotto e dell'offerta dell'A.T.I. ***** - **** per la



discordanza esistente tra il prezzo espresso in cifre ed il prezzo offerto in lettere al punto n. 23 della lista delle offerte. Il seggio avrebbe illegittimamente aggiudicato i lavori alla impresa ***** , omettendo di rilevare che nella lista delle offerte delle categorie di lavoro presentata dall'A.T.I ***** - **** al punto n. 23 sussisteva una discordanza tra il prezzo espresso in cifre ed il prezzo espresso in lettere: più precisamente al punto n. 23 per la voce scarificazione veniva offerto un prezzo in cifre di £ 8.000 ed In lettere di £ 8.250 (ottomiladuecentocinquantalire). Pertanto il seggio di gara avrebbe già dovuto rettificare in via autonoma il prodotto ed il prezzo offerto dall'A.T.I ***** - **** , a prescindere dal successivo rilievo, poi, formulato dalla deducente.

Con ordinanza cautelare n. 912 del 4 maggio 1999 questo Tribunale amministrativo regionale ha rigettato la domanda cautelare.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa con ord. n. 912* del 10 settembre 1999 ha accolto l'appello del ricorrente principale sospendendo gli effetti dell'atto impugnato ritenendo che "appaiono fondate le scensure per violazione del principio di contestualità e conseguente manovanza della necessaria trasparenza nelle operazioni di esame e verifica delle offerte".

* Rectius: "773"

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2000 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso principale è fondato.

Merita accoglimento il primo motivo del ricorso principale in quanto illegittimamente alla ricorrente impresa - quale primigenia aggiudicataria e soggetto destinato a subire un pregiudizio diretto e concreto dal procedimento di riapertura della gara - non è stato comunicato l'avvio del procedimento nelle forme e nei modi di cui agli artt. 8 e ss. della L.R. n. 10 del 1991, e non è stata posta nelle condizioni di parteciparvi apportandovi le proprie valutazioni ed osservazioni.

Per giurisprudenza pacifica la violazione della sopra indicata normativa - senz'altro applicabile anche ai provvedimenti relativi all'affidamento di lavori pubblici (T.A.R. Catania sez. 1^a n. 2485 del 1994) - rende illegittimo il procedimento e l'atto terminale del medesimo consistente, nella fattispecie, nella riaggiudicazione della gara a favore della controinteressata.

Ugualmente fondata è la doglianza con la quale si lamenta che essendo la gara definitivamente aggiudicata, e formalmente dichiarata conclusa, non era nei poteri della Commissione riaprire il procedimento in assenza di un formale, esplicito e motivato provvedimento in autotutela di annullamento della precedente aggiudicazione. Ne deriva, pertanto, la illegittimità della riapertura e del riesame degli atti in assenza dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione alla ricorrente Impresa ***** .

E' altresì fondata la censura di violazione del principio di buon andamento, certezza e trasparenza delle operazioni di gara, tenuto conto che dalla data di chiusura delle medesime (4 marzo) fino a quella di illegittima riapertura (8 marzo) nessuna garanzia si riscontra in ordine alla conservazione dell'offerta del R.T.I. ***** - ****. Ciò si evince dal contenuto di pag. 6 del verbale, dal quale emerge che allorquando la gara venne per due volte interrotta precedentemente alla conclusione del 4 marzo (e cioè la sera del 2 e quella del 3 marzo), la Commissione ebbe ogni volta cura di trasportare tutti i plichi nella stanza dell'Ufficio Tecnico provvista di un'unica finestra; di chiudere la finestra e le porte, queste ultime anche a chiave, e di sigillare il tutto con nastro adesivo con apposte le firme dei componenti. Nessuna di queste garanzie è stata adottata per il periodo che, invece, va dal 4 all'8 marzo.



A ciò va aggiunta la circostanza che l'errore nell'offerta della ***** non era stato minimamente riscontrato nel corso della fase - garantita dalle cautele di cui sopra - nella quale la Commissione, ai sensi dell'art. 5 L. 14/73, aveva provveduto alla verifica di tutte le offerte correggendone, ove riscontrati errori di calcolo, i prodotti o la somma. L'errore viene, invece, autodenunciato e riscontrato successivamente, allorquando non solo i plichi non erano più protetti, ma si conosceva già anche l'esito matematico

della gara e quindi le possibili varianti numeriche per ottimizzare, in ipotesi, qualunque offerta ai fini dell'aggiudicazione.

Il venir meno delle garanzie procedurali impedisce di attribuire rilievo all'ultima censura ed al ricorso incidentale. Quest'ultimo in particolare ripropone la doglianza secondo cui il verbale di aggiudicazione del 4 marzo 1999 in favore dell'impresa ***** , impugnato sarebbe illegittimo, stante l'originaria omessa rettificazione del prodotto e dell'offerta dell'A.T.I. ***** - **** , per la discordanza esistente tra il prezzo espresso in cifre ed il prezzo offerto in lettere al punto n. 23 della lista delle offerte.

Detta rettifica non è più possibile per la mancata rilevazione in sede di gara e la sopravvenuta carenza delle condizioni fattuali volte a garantire la non manomettibilità del contenuto delle offerte.

Il ricorso principale va, pertanto accolto (mentre va rigettato il ricorso incidentale) e l'atto impugnato va, conseguentemente annullato.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. 1) definitivamente pronunciando così dispone:

- accoglie il ricorso principale di cui in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato;



- rigetta il ricorso incidentale;
- compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 19 del d.l. n. 67 del 1997 conv. in l. n. 135 del 1997.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2000.

L'Estensore
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario

[Signature] Musco

Depositata nella segreteria
del T.A.R.S. Sez. di Catania

oggi **8 MAR. 2000**
IL DIRETTORE della 1^a Sez. Giur.
(Giuseppe Provo)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

È copia conforme all'originale che si rilascia a
richiedente *W. Orr. O. Oicess*
per uso *notifica*
Si certifica n. *9* (*noce*) fasciate



14 APR 2000

IL CANCELLIERE
DI CANCELLERIA
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

N. 473/99 Reg.Ord.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione N. 1187 Reg.Ric.
Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 1999

l'intervento dei Signori:

Stenio Riccio	Presidente
Cons. Paolo Turco	Componente, Est.
Cons. Carmine Volpe	Componente
Cons. Antonio Andò	Componente
Cons. Vittorio Mammana	Componente

035975

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell'8 settembre 1999

visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
concernente l'istituzione dei T.A.R.;

visto l'appello proposto da

***** ,

titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Cicero con domicilio eletto in Palermo via Giusti
21 presso lo studio dell'avv. Anna Galioto;

contro

il COMUNE DI ***** , in persona del Sindaco pro-tempore

non costituito in giudizio

e nei confronti



5220
5017
10327
15322

12 OTT. 1999

lc

di ***** , titolare dell'omonima impresa
 individuale, anche quale capogruppo mandataria del RTI tra la
 medesima e l'Impresa **** *rappresentato e difeso dall'Avv
 F. Ciintoli*

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania
 (Sez. I) n. 912799 del 4 maggio 1999, riguardante: Appalto - lavori
 sistemazione quartieri di edilizia popolare, che rigetta l'istanza di
 sospensione proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto l'atto di costituzione in giudizio *dell'Avv F. Ciintoli*



udito il relatore Consigliere Paolo Turco e uditi altresì per la
 parte appellante *l'Avv. G. Cicero, e l'Avv F. Ciintoli*
per la parte appellata

Ritenuto che *effettivamente, allo stato degli atti,*
fondato le censure per violazione del principio

di contestualità, e conseguente mancanza delle necessarie presenze nelle operazioni di esame e verifiche delle offerte;


P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale **ACCOGLIE**

l'appello in epigrafe, e per l'effetto sospende il verbale di aggiudicazione impugnato in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 8 settembre 1999



Mauro Riccio
Paolo Ugo
Silvio Riombino
 88120580700

PRESIDENTE

ESTENSORE

SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 10 SET. 1999

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

p. (dott. Temistocle Ferrigni)
Silvio Riombino

he